

N. 192.



Febbraio 1909.

BOLLETTINO MENSILE

DELLE

ASSICURAZIONI GENERALI DI VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO 1831

Capitale Sociale L. 13,230,000 - Capitale versato L. 3,969,000

Fondi di garanzia L. 339,810,814.96 — Cauzione versata al R. Governo nom. L. 63,547,363.48

Ramo Vita.

Con R. Decreto 17 Gennaio p. p. N. 30 entrato in vigore il 30 dello stesso mese, salvo ad essere convertito in legge quando riporti l'approvazione del Parlamento, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio emanava riguardo alle assicurazioni sulla Vita nelle Provincie di Messina e Reggio una serie di disposizioni speciali, che fra altro stabiliscono:

1) che le scadenze dei termini per il pagamento dei premi, rate di premio od altri contributi e per la restituzione dei prestiti sulle polizze (come è noto, a tale restituzione non viene mai assegnato altro termine estremo che la scadenza della polizza), che sieno avvenuti o si maturino dal 25 Dicembre 1908 al 30 Giugno 1909 sono prorogate di un anno rispettivamente decorrente da ciascuna delle scadenze stesse;

2) che il decesso degli assicurati si deva intendere provato anche sulla base di presunzioni che le leggi speciali per il terremoto determinano in materia di successione;

3) che deva presumersi fino a prova contraria fornita dagli Assicuratori con i loro registri, essere l'assicurato in regola coi pagamenti dei premi e delle somme dovute per interessi sui prestiti e delle tasse;

4) che gli Assicuratori devono pagare le somme assicurate anche senza presentazione delle polizze, quando i beneficiari o gli eredi dell'assicurato con



qualunque mezzo di prova ammesso dalle leggi dimostrino avvenuta l'assicurazione;

5) che gli Assicuratori abbiano a dare in ispezione ad organi del Min. d'Agr. Ind. e Comm. i registri, le polizze, proposte e qualsiasi altro atto relativo alle assicurazioni;

6) che nuove penalità siano inflitte agli Assicuratori i quali non abbiano ad osservare le suddette disposizioni.

Tale Decreto il quale si risente di una fretta eccessiva e di una troppo scarsa cognizione della materia delicatissima nella quale interviene, ha dato luogo alle più severe critiche da parte dei più competenti cultori delle scienze giuridiche ed economiche ed alle più energiche proteste degli assicuratori di cui viene a ledere in modo ingiusto gli interessi già abbastanza colpiti dalle conseguenze della catastrofe, ed in modo immeritato la dignità professionale.

Trattandosi di argomento sul quale è opportuno illuminare la pubblica opinione riteniamo di far cosa utile all'uopo comunicando ai nostri Signori Funzionari, Agenti e Sotto Agenti il testo di una memoria indirizzata in proposito dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia di Assicurazione di Milano alla Camera di Commercio di quella città, interessandoli a far propri i concetti ivi svolti ed a darvi la maggiore diffusione nella parte più eletta ed influente della cittadinanza.

*
**

Milano, 4 febbraio 1909.

Onor. Camera di Commercio ed Arti

MILANO

Ci pregiamo di comunicare a codesta On. Camera il testo di una deliberazione del nostro Consiglio di Amministrazione in merito al Decreto legge 17 Gennaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30, e di invocare l'appoggio efficace di essa perchè le disposizioni del Decreto siano a suo tempo modificate dal Parlamento.

La catastrofe del 28 dicembre ha avuto, fra le altre conseguenze, quella di aumentare in misura imprevedibile e imprevista la mortalità degli Assicurati sulla Vita; sicchè gli Istituti assicuratori hanno veduto violentemente alterate le previsioni di sopravvivenza, che avevano servito di base ai loro contratti di assicurazione, alle loro tariffe di premi, alla formazione delle riserve matematiche.



Questo squilibrio, dovuto ad una causa locale, poteva e potrebbe riflettersi sulla massa delle assicurazioni, compromettendo la sicurezza e la garanzia degli altri Assicurati. Era cosa intuitiva e lo ha intuito la mente perspicace dell'On. Luigi Luzzatti, che in un suo scritto nel Corriere della Sera del 18 Gennaio p. p. ammoniva: « La cura delle Famiglie dei « superstiti non deve far dimenticare al Governo la solidità degli Istituti « di assicurazione, i quali custodiscono i sani interessi di tanta parte « del popolo italiano. »

Ma i provvedimenti contenuti nel Decreto legge 17-30 Gennaio fanno completa astrazione da codesto concetto di tutela degli interessi generali, e conducono invece con misure coercitive e improvide, quando non sono illegali, ad aggravare la sorte degli Istituti assicuratori — mentre d'altro lato suppongono in essi intenzioni dolose, altrettanto infondate che offensive.

La morte dell'Assicurato è la condizione che nel contratto di assicurazione sulla Vita determina l'obbligo dell'Assicuratore al pagamento del capitale assicurato. In diritto non si è mai ammessa la presunzione dell'adempimento della condizione dei contratti. Era già adunque gravissimo e pericoloso che lo Stato con altro Decreto legge avesse sancito la presunzione della morte dopo un brevissimo periodo di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli scomparsi nella catastrofe; perchè, se per le successioni il de cuius ha tutto l'interesse a farsi vivo onde le sue sostanze non passino a terzi, per le assicurazioni sulla Vita l'Assicurato ha tutto l'interesse a farsi credere morto, perchè il proprio contratto abbia esecuzione da parte dell'Assicuratore. Un primo provvedimento che si imponeva e che si impone è adunque che l'accertamento del decesso agli effetti dell'Assicurazione sulla Vita sia circondato da maggiori cautele che per gli effetti delle successioni. E, poichè insieme alla morte degli Assicurati, può esser avvenuta quella dei beneficiari designati nei contratti, è pure necessario che l'aggiudicazione ad altri delle somme originariamente dovute a quei beneficiari, sia cautelata con vincoli che entro un congruo limite di tempo rendano possibile l'eventuale restituzione dei capitali a chi vi aveva diritto e che fu presunto morto.

Vi sono Istituti di assicurazione che emettono polizze a beneficio di persone da designare, all'ordine dell'Assicurato e perfino al portatore e queste forme sono specialmente volute dagli Assicurati che intendono provvedere a situazioni od impegni di carattere molto delicato. In questi casi è il possesso del titolo che determina il diritto all'incasso del capitale assicurato. A tutte le difficilissime questioni giuridiche che la catastrofe può far nascere in questa materia, lo Stato non ha provveduto; chè anzi, imponendo nel Decreto legge 17-30 Gennaio alle Società di assicurazione, l'obbligo di pagare agli eredi anche senza presentazione delle polizze, può far giungere alla spogliazione di chi l'Assicurato aveva voluto favorire.

È notorio che il pagamento dei premi delle assicurazioni sulla Vita è facoltativo per l'Assicurato. Ad ogni pagamento il contratto si considera rinnovato tacitamente, se nelle more previste nel contratto stesso; dopo di esse l'Assicuratore ha diritto di subordinare il proprio consenso alla constatazione che l'Assicurato trovisi ancora nelle condizioni fisiche nelle quali si trovava quando l'assicurazione fu accettata. Ora il Decreto legge 17-30 Gennaio, violando la legge dei contratti, obbliga l'Assicuratore ad accettare come valido e tempestivo il pagamento del premio fatto entro un anno dalla scadenza e, siccome non obbliga l'Assicurato al pagamento, è intuitivo che l'Assicuratore è costretto a correre il rischio senza averne percepito il corrispettivo. Come se non bastasse la strage fatta dal terremoto del 28 dicembre per alterare le previsioni di mortalità a danno degli Istituti di assicurazione, il Decreto legge fa virtualmente continuare gli effetti del disastro a tutto Giugno 1910!

Se tale disposizione del Decreto è illegale, in quanto viola la legge dei contratti, può sembrare anche incostituzionale, ove si consideri che il Decreto 1° Gennaio approvato dal Parlamento e diventato legge 12 Gennaio 1909, stabilisce all'art. 2 che « il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali che convenzionali portanti decadenza da una azione, eccezione o diritti qualunque sono sospesi nelle Provincie di Messina e Reggio Calabria fino al 30 Giugno 1909 »; mentre pei contratti di assicurazione la sospensione — con violazione dei poteri consentiti dal Parlamento — è stata protratta ad un anno per tutte le scadenze dal 25 Dicembre 1908 al 30 Giugno 1909.

Il contratto di assicurazione sulla Vita, come quello che contiene la volontà dell'Assicurato circa l'attribuzione della somma assicurata dopo la sua morte, è parificabile agli atti di ultima volontà e come tale ha carattere riservato e confidenziale. L'Assicuratore ha il dovere del segreto sulle proprie polizze, come il Notaio lo ha per i testamenti. Un atto di Governo che imponesse ai Notai od altri pubblici Ufficiali di far conoscere gli atti da loro ricevuti, prima dell'accertamento del decesso dei testatori, cadrebbe sotto la riprovazione del mondo civile. Il Decreto legge 17-30 Gennaio fa obbligo, sotto sanzione di pene gravissime, agli Amministratori e Direttori di Società di assicurazione sulla Vita di tener a disposizione del Governo repertori, registri, documenti e perfino di rilasciare copia delle polizze, allo scopo di trarne tutte le indicazioni concernenti le persone degli assicurati e dei beneficiari, le somme assicurate e le condizioni contrattuali. Se l'esercizio di questo jus imperii si fosse limitato ai contratti di persone presunte morte sarebbe già stato un arbitrio; lo è incontestabilmente in quanto viola il segreto della volontà di persone vive.

Le osservazioni fin qui fatte dimostrano che le disposizioni del Decreto 17-30 Gennaio, mentre non tutelano in equa misura i diritti reciproci dei Contraenti pei contratti delle Provincie colpite dalla catastrofe, possono gettare l'allarme e la sfiducia nella grande massa degli Assicurati;

che ha bisogno di essere sicura di non veder alterata dalla intromissione dello Stato la legge dei contratti; che vuol essere tranquilla nella confidente fiducia con cui ha affidato a Istituti rispettabili il segreto dei suoi interessi privati; che vuol infine viver nella buona fede del rispetto della sua volontà.

È per questi concetti d'ordine generale che noi ci rivolgiamo a codesta On. Camera di Commercio, invocandone il patrocinio presso il Governo e presso il Parlamento quando sarà chiamato a tradurre in legge i provvedimenti provvisori.

*
**

M E S I	P R O D U Z I O N E				DANNI ANNUNCIATI Somma Lire
	P R O P O S T E P R E S E N T A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		
	N.°	Somma Lire	N.°	Somma Lire	
Gennaio	1693	18.177.964.02	1394	13.556.845.61	710.241.05

*
**

Ramo Furti

I premi d'incoraggiamento stabiliti dal Bollettino mensile N. 180 del febbraio 1908 sono stati assegnati alle seguenti Agenzie Principali:

- Milano L. 150
- Genova » 100
- Venezia » 100
- Firenze » 75
- Mantova » 50
- Roma » 50
- Sampierdarena » 50
- Verona » 50

Come fatto per il 1908 così anche per il 1909 apriamo un concorso per 36 premi di incoraggiamento dell'importo complessivo di L. 3.000 da ripartire tra le Agenzie Principali che, entro il 31 dicembre 1909, avranno contribuito con il maggior numero di affari allo sviluppo del lavoro di questo Ramo.



L'importo di L. 3.000 sarà diviso in:

A) un premio di	L. 200
B) due premi »	» 150
C) quattro » »	» 125
D) sette » »	» 100
E) otto » »	» 75
F) quattordici premi di	» 50

Questi importi verranno aggiudicati quando entro il 31 dicembre 1909, i premi conseguiti ed incassati per polizze nuove (escluse quindi quelle di aumento e di sostituzione) che siano di durata almeno quinquennale, corrispondano:

a) per le Agenzie Principali che hanno sede in città con popolazione superante i 100.000 abitanti, almeno al **VENTUPLIO** dell'importo del premio di incoraggiamento, e sempre che le rispettive Agenzie Principali abbiano emesso nel corso dell'anno, e perfezionato, non meno di:

100 contratti per il premio ad A)
80 » » » » B)
70 » » » » C)
60 » » » » D)
50 » » » » E)
40 » » » » F)

b) per le Agenzie Principali che hanno sede in città con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, ma superiore ai 50.000, almeno a **QUINDICI VOLTE** l'importo del premio d'incoraggiamento, e sempre che le rispettive Agenzie Principali abbiano emesso nel corso dell'anno, e perfezionato, almeno la metà del numero dei contratti indicati ad a),

c) per le Agenzie Principali che hanno sede in città con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, almeno al **DECUPLIO** dell'importo del premio di incoraggiamento, e sempre che le rispettive Agenzie Principali abbiano emesso nel corso dell'anno, e perfezionato, almeno un quarto del numero dei contratti indicati ad a).

*
* *

Facciamo viva raccomandazione ai nostri Signori Agenti e Funzionari di occuparsi con il massimo interessamento della produzione di affari in questo Ramo il quale è suscettibile di grande sviluppo, e di coltivare specialmente le assicurazioni dei mobili di casa e delle casseforti in uffici bancari, che costituiscono affari ai quali si deve dare una decisa preferenza



in confronto agli altri rischi. Nell' una e nell' altra categoria il campo della produzione è vastissimo e desideriamo vi siano dedicate le più vive premure. È nostro intendimento che questo ramo delle nostre operazioni assurga ad altezza degna della importanza della Compagnia, quindi occorre che i signori Agenti e il personale produttore vi attendano con efficace solerzia. Allo scopo appunto che le assicurazioni di cose mobili in case di abitazione ottengano adeguato sviluppo spediamo alle Agenzie un congruo numero di circolari che vorranno distribuire tra la clientela più eletta ed appoggiare verbalmente. Daranno prova di avere bene assecondati i nostri desideri i signori Agenti che sapranno conseguire i maggiori tra i premi d'incoraggiamento sopra indicati.

*
**

**Società Anonima Italiana di Assicurazione
contro gli Infortuni di Milano**

M E S I	DANNI ANNUNCIATI			
	MORTE	INVALIDITÀ	INABILITÀ	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Gennaio	15	62	1680	1757

*
**

Personale

Con il 1 febbraio a. e. i territori delle tre Agenzie Principali di **Eboli, Sala e Vallo** vengono incorporati a quello dell' Agenzia di **Salerno**.

A **Casale Monferrato**, in seguito allo scioglimento della Ditta **Levi e Morelli** viene nominato Agente Principale il Sig. **Morelli Edoardo** fu **Sanle**.

Cessarono dalle funzioni di Agenti Viaggiatori i signori **Ciccioni Domenico** e **Ferri Gaetano**.

Cessarono di far parte del Personale esterno della *Società Anonima Italiana di assicurazione contro gli Infortuni di Milano* i signori: **Marchesi Alberto** — Milano, **Mazzetti Alberto** — Torino, e **Satta Carlo** — Torino.

LA DIREZIONE VENETA



La Società Anonima Italiana di Assicurazione
 contro gli Incendi di Milano
 ha l'onore di annunciarvi che per effetto
 della sua polizza assicurativa, la quale
 è stata rinnovata per un anno, ha
 ottenuto un premio di 1.000.000
 lire, che sarà distribuito tra i
 soci in proporzione alle quote
 versate.

**Società Anonima Italiana di Assicurazione
 contro gli Incendi di Milano**

MISURA	MISURA	MISURA	MISURA
1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000

Paragrafo

La Società Anonima Italiana di Assicurazione
 contro gli Incendi di Milano, ha l'onore
 di annunciarvi che per effetto della
 sua polizza assicurativa, la quale è
 stata rinnovata per un anno, ha
 ottenuto un premio di 1.000.000
 lire, che sarà distribuito tra i soci
 in proporzione alle quote versate.

